

PROTOCOLLO D'INTESA

per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale, per l'attivazione di servizi aggiuntivi di polizia locale nell'area dell'aeroporto di Malpensa Terminal 1

TRA

Prefettura della Provincia di Varese, rappresentata dal Prefetto Salvatore Pasquariello

Regione Lombardia, rappresentata dall'Assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato

Comune di Ferno, rappresentato dall'assessore ai Rapporti Istituzionali Mattia Ludovico Piantanida, domiciliato per le funzioni nella sede comunale di Ferno, in via Aldo Moro 3;

Comune di Vizzola Ticino, rappresentato dal Sindaco Roberto Nerviani domiciliato per le funzioni nella sede comunale di Vizzola Ticino, in Piazza Marconi 25;

Comune di Busto Arsizio, rappresentato dal Sindaco Emanuele Antonelli, domiciliato per le funzioni nella sede comunale di Busto Arsizio, in via Fratelli d'Italia 12;

Comune di Gallarate, rappresentato dal Sindaco Andrea Cassani, domiciliato per le funzioni nella sede comunale di Gallarate, in via Verdi 2;

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – SEA, in persona dell' Ing. Alessandro Fidato - agente in forza dei poteri conferitigli giusta delega del 29 giugno 2022 da parte del dott. Armando Brunini in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede della Società, Aeroporto Linate Segrate (Mi), (di seguito denominata “SEA”, o “Gestore”).

di seguito anche denominate congiuntamente le “Parti”, e singolarmente la “Parte”.

PREMESSO

- che con lo scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno dal 1 gennaio 2022 il servizio di Polizia Locale è tornato in capo al Comune di Ferno e che con delibera di CC è stato costituito il Corpo di Polizia Locale, formato attualmente da 5 unità:
 - 1 Comandante,
 - 3 Agenti,
 - 1 Istruttore Amministrativo;
- che il Comune di Ferno ha attivato le procedure concorsuali per assumere ulteriore personale, con l'auspicio di poter arrivare entro fine anno a 10 unità;
- che SEA ha istituito, realizzato e ha in gestione sino al 2043, in virtù della legge 18.4.1962 n. 194 e della conseguente convenzione 7.5.1962 n.191, novata dalla convenzione tra S.E.A. ed E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) del 4.9.2001 la (“Convenzione”), gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, cui è stato riconosciuto lo status di aeroporto privato (ai sensi degli artt. 694 e segg. C.N.);
- che per tutto il periodo intercorrente dal **01/07/2022** sino al **31/12/2022**, l'Aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 (anche “Aeroporto di Milano Malpensa”) sarà interessato da un

considerevole incremento del traffico aereo, in particolare nel periodo estivo e durante le festività, che genererà un flusso del traffico veicolare altrettanto crescente (**“Periodo d’Interesse”**);

- che, durante tutto il periodo sopra indicato, è necessario assicurare la massima attenzione al rispetto delle norme di circolazione stradale, al fine di consentire l’adeguata accessibilità nonché l’ordinato e civile flusso del traffico veicolare sul sedime del Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa, anche allo scopo di perseguire l’interesse di assicurare la repressione di fenomeni di sosta irregolare e/o abusiva;
- che i Comuni di Ferno e di Vizzola Ticino, competenti per territorio sul Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa, sono in grado di assicurare, con le proprie risorse, solo un parziale presidio del medesimo scalo, nonostante le ulteriori necessità rappresentate da SEA in relazione al Periodo d’Interesse;
- che è interesse sia di SEA, sia delle competenti autorità territoriali, rafforzare l’attività di contrasto ad ogni forma di abusivismo in ambito aeroportuale;
- che, su richiesta del Prefetto di Varese e dietro accordo con i Comuni di Ferno e di Vizzola Ticino, i Comuni di Busto Arsizio e di Gallarate hanno manifestato la propria disponibilità a garantire un servizio di presidio aggiuntivo presso l’Aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 durante tutto il periodo considerato;
- che la Prefettura di Varese avalla con proprio atto il concorso dei comuni di Busto Arsizio e di Gallarate (i **“Comuni”**) finalizzato allo svolgimento delle attività volte alla gestione della viabilità e alla prevenzione/repressione dell’abusivismo nell’area aeroportuale Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa;
- che la Direzione Aeroportuale di ENAC ha rappresentato agli Enti di Stato presenti in Aeroporto e all’Ente Territoriale la necessità di presidiare maggiormente il sedime aeroportuale;
- che il Comune di Ferno, viene individuato da tutte le Parti quale unico referente di SEA ai fini dei servizi di cui al presente documento;
- che, per poter garantire, durante il Periodo d’Interesse il maggior presidio della viabilità e dell’accessibilità all’interno del sedime aeroportuale, secondo le necessità manifestate da SEA, il Comune di Ferno – e i Comuni - incorreranno in costi aggiuntivi ed incrementali, non preventivati;
- che SEA si rende disponibile a partecipare ai costi aggiuntivi di cui sopra, per l’ottenimento di un supporto straordinario per la gestione dell’incremento del traffico presso l’Aeroporto di Milano Malpensa durante il periodo considerato, consistente nel maggior presidio del sedime aeroportuale rispetto a quello già normalmente garantito dalla polizia locale del Comune di Ferno e di Vizzola Ticino nelle proprie aree di competenza, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Protocollo d’Intesa (il **“Servizio”**);
- che Regione Lombardia - e, per essa, l’Assessorato alla Sicurezza - ha espresso la propria disponibilità a garantire ogni utile supporto giuridico e tecnico-amministrativo alla realizzazione degli interventi di cui trattasi ai sensi del presente documento, finalizzati, altresì, a rispondere anche alla richiesta delle associazioni di categoria dei TAXI e NCC di intensificare le azioni preventive e repressive, per il contrasto al fenomeno, sempre più diffuso, dell’abusivismo;
- che al presente Protocollo d’Intesa, come successivamente definito, potranno aderire anche altri comuni - dietro espressa indicazione ed autorizzazione in tal senso da parte della Prefettura di

Varese ed, in ogni caso, previo accordo tra le Parti - ferma restando la necessità di sottoscrivere un documento aggiuntivo che si intenderà parte integrante di questo documento.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente Protocollo d'Intesa (il “**Protocollo d'Intesa**” o “**Protocollo**”).

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Per tutta la durata del presente Protocollo d'Intesa, i Comuni di Ferno e di Vizzola Ticino, con il concorso dei Comuni, si impegnano a garantire a SEA l'erogazione del Servizio, secondo le effettive necessità dell'Aeroporto di Milano Malpensa in relazione ai dati trasmessi sui picchi di traffico.
2. Nell'ambito dell'erogazione del Servizio, le forze di polizia locale del Comune di Ferno e di Vizzola Ticino, nonché dei Comuni aderenti assicureranno la pianificazione e la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale, l'implementazione delle attività di controllo e presidio della rete stradale interessata, che si configura tra quelle a maggiore rischio di incidentalità, già in condizioni normali di traffico.
3. Il Comune di Ferno e di Vizzola Ticino e i Comuni aderenti provvederanno alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa nei confronti del personale che sarà adibito al Servizio, oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 3 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione del servizio è individuato nel territorio del Comune di Ferno e di Vizzola Ticino, in provincia di Varese. Nello specifico, il territorio interessato dal servizio della Polizia Locale, che opererà su approvazione della Prefettura di Varese, sarà limitato all'area di sedime aeroportuale del Terminal 1 dell'Aeroporto di Milano Malpensa, nonché alle aree di accesso allo stesso, più semplicemente identificabile con le definizioni di:
 - viadotto partenze,
 - viadotto arrivi,
 - piano stazione,
 - viabilità aeroportuale (zona polmone taxi/palazzina ENAC) strada di collegamento con l'aerostazione Cargo City, rampe di accesso e uscita dell'aerostazione e dalla ss336 in direzione Aeroporto di Milano Malpensa.

Art. 4 – Espletamento del servizio e modalità di esecuzione

1. L'erogazione del Servizio avverrà sulla base di indirizzi operativi impartiti dal Comando di Polizia Locale del Comune di Ferno, il quale provvederà alla pianificazione, programmazione e controllo degli operatori di polizia locale, nonché all'adeguata assistenza agli stessi e alla gestione dell'attività - in accordo con SEA - in modo da tener conto:

- delle necessità connesse all'operatività aeroportuale ed ai relativi picchi di traffico, soprattutto durante il Periodo d'Interesse e, in particolare, durante i periodi di maggior traffico nell'ambito dello stesso, così come indicati da SEA;
 - di una fascia oraria, dalle 08.00 alle 00.30 non continuative, per sette giorni alla settimana.
2. In considerazione di quanto precede, SEA comunicherà al Comune di Ferno gli andamenti di traffico con i relativi eventuali picchi, al fine di consentire il corretto svolgimento del Servizio.
 3. A seconda delle previsioni di traffico previste, SEA, con una cadenza quindicinale, chiederà l'attivazione dei turni di servizio necessari per soddisfare le esigenze riscontrate, secondo le seguenti articolazioni così suddivise:
 - mattina dalle 8.00 alle 12.00;
 - pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30;
 - sera dalle 20.30 alle 00.30;
 per 7 giorni su 7 sempre compatibilmente con la disponibilità del personale dei Comuni aderenti.
 4. Le modalità di rilievo delle presenze, il controllo sui presidi e numero di risorse/giorno effettive, sarà saranno, in ogni caso, garantiti a SEA da parte del Comune di Ferno.

Art. – 5 Impegni delle Parti

1. Gli Enti Locali aderenti si impegnano ad attuare, nel periodo sopra considerato, anche le attività di controllo e presidio della rete stradale del sedime aeroportuale, nonché di contrasto ai NCC e TAXI abusivi e ad ogni altra forma di abusivismo, in collaborazione con le altre forze di polizia presenti in aeroporto.
2. In particolare, i Comuni si impegnano a mettere a disposizione del Comune di Ferno e di Vizzola Ticino il proprio personale di Polizia Locale per le finalità richiamate in premessa, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle vigenti normative.
3. La composizione del contingente messo a disposizione dai Comuni di Busto Arsizio e di Gallarate sarà comunicata settimanalmente dai Comandanti del Corpo di Polizia Locale dei "Comuni" al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Ferno.
4. Il contingente, composto da due unità per turno, opererà ogni settimana secondo il comma 3 dell'art.4 del presente Protocollo d'Intesa.
5. I Comuni si impegnano reciprocamente, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Protocollo d'Intesa, a fornire il personale di Polizia Locale per l'espletamento del Servizio congiunto, con dotazioni ed equipaggiamenti propri, con facoltà di mettere a disposizione un veicolo di servizio oltre a quello garantito dal Comune di Ferno.
6. Regione Lombardia - e, per essa, l'Assessorato alla Sicurezza – escluso ogni impegno finanziario, garantisce il supporto giuridico e tecnico-amministrativo alla realizzazione degli interventi di cui al presente Protocollo d'Intesa, finalizzati, altresì, a rispondere anche alla richiesta delle associazioni di categoria dei TAXI e NCC di intensificare le azioni preventive e repressive per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo.
7. SEA, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi, si impegna, per l'intero periodo di validità della presente Protocollo d'Intesa, a riconoscere le spese relative agli straordinari ed

all'utilizzo delle dotazioni così come indicato nel successivo art.8, per il personale di Polizia Locale dei Comuni aderenti, che effettuerà un turno presso l'aeroporto di Malpensa Terminal 1, la consumazione di un pasto giornaliero presso la mensa aziendale del Terminal 1 o altro esercizio commerciale convenzionato con SEA presso il Terminal 1 medesimo.

8. Nel periodo di operatività del presente Protocollo d'Intesa, il personale di Polizia Locale dei Comuni potrà utilizzare gli uffici e le annesse attrezzature della Polizia Locale di Ferno, ubicati al piano zero del Terminal 1 dell'Aeroporto di Milano Malpensa.
9. Le Parti si impegnano ad incontrarsi una volta al mese per condividere confronti operativi sullo svolgimento del Servizio.

Art. – 6 Gestione del rapporto di lavoro

1. Nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa, il Comune di Ferno e di Vizzola Ticino e i Comuni aderenti s'impegnano a rispettare la normativa in materia di lavoro, assicurazione, safety e security, nonché le disposizioni vigenti in ambito aeroportuale.
2. Con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti intendono porre in essere una prestazione di servizi tra soggetti giuridici autonomi (SEA, il Comune di Ferno e i Comuni aderenti), con esplicita esclusione d'ogni rapporto di subordinazione che coinvolga le persone fisiche impegnate nell'attività oggetto del Protocollo d'Intesa medesimo, che sono a tutti gli effetti sotto la responsabilità esclusiva dei Comuni di provenienza. Si esclude, altresì, qualsiasi vincolo di subordinazione o dipendenza tra il personale degli Enti Locali aderenti all'intesa e SEA, fatto salvo il rapporto di dipendenza funzionale fra il personale di polizia locale ed il Comando di Polizia Locale del Comune di provenienza.
3. Gli operatori della Polizia Locale dei Comuni aderenti all'intesa opereranno, nel periodo di assegnazione del contingente indicato al precedente art. 4, alle dipendenze operative del Comando di Polizia Locale di Ferno, mantenendo la dipendenza dai Comuni di provenienza, che continueranno a gestire il rapporto agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
4. L'individuazione e l'articolazione oraria delle prestazioni straordinarie degli operatori della Polizia Locale dei Comuni aderenti al presente Protocollo d'Intesa saranno definite dal Comandante della Polizia Locale di Ferno, con copertura della fascia oraria, come prevista dall'art. 4 e secondo le tariffe deliberate dalle rispettive Amministrazioni comprensive del costo di persone, degli oneri riflessi e del rimborso per l'utilizzo delle dotazioni (vestiario, veicolo di servizio, ecc.), allegati A) e B), nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti e degli accordi sindacali sottoscritti, sulla base delle direttive impartite dal Comando.
5. Gli operatori di Polizia Locale, nel periodo di assegnazione, con l'impiego delle uniformi e delle armi in dotazione dal Comune di appartenenza, svolgeranno, nell'ambito territoriale del Comune utilizzatore, funzioni di polizia stradale, funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 – Gestione violazioni e proventi sanzioni

1. Il personale di polizia locale dei Comuni sarà legittimato ad accertare le violazioni al codice della strada nel sedime aeroportuale e relative pertinenze solo a seguito del ricevimento e trasposizione

del presente Protocollo d'Intesa nell'ordinanza che adotterà la Direzione Aeroportuale ENAC di Milano Malpensa.

2. I proventi sanzionatori per le violazioni di cui sopra verranno introitati dal Comune di Ferno e di Vizzola Ticino, nel rispetto del vincolo territoriale di accertamento.
3. Con riferimento al servizio di accertamento e/o contestazione, le polizie locali dei Comuni trasmetteranno al Comune di Ferno e/o di Vizzola Ticino, quotidianamente, gli atti relativi alle infrazioni accertate. I Comuni di Ferno e di Vizzola Ticino gestiranno la fase successiva relativa alla verbalizzazione, notifica, riscossione ed eventuali ricorsi in sede amministrativa e giudiziaria e messa a ruolo.
4. I Comuni di Ferno e di Vizzola Ticino si faranno carico anche delle procedure per la rimozione e custodia dei veicoli, durante lo svolgimento dei servizi sopra descritti.
5. Il Comune di Ferno e di Vizzola Ticino metteranno a disposizione degli operatori di polizia locale proveniente dai Comuni bollettari cartacei o strumenti informatici per la verbalizzazione e/o l'accertamento.

Art 8 – Aspetti economici

1. Considerata la contingibilità del presente Protocollo d'Intesa, le prestazioni del personale in regime straordinario troveranno copertura nell'ambito del contributo economico stanziato da SEA secondo le previsioni del Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017.
2. I rimborsi a favore degli Enti Locali aderenti all'intesa saranno erogati dal Comune di Ferno entro 30 giorni dalla data di invio della rendicontazione di cui all'art. 7, sulla base delle deliberazioni delle singole Amministrazioni così come indicato nel precedente articolo 6, prendendo atto che il personale sarà, a sua volta, compensato sulla base delle tariffe previste dal vigente CC.N.L., comprensive degli oneri riflessi.

Art. 9 – Rendicontazione spese

1. Gli Enti Locali aderenti all'intesa dovranno rendicontare al Comune di Ferno, entro il settimo giorno successivo a quello di competenza, le spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Protocollo d'Intesa, mediante la produzione di un prospetto contabile, contenente i costi sostenuti. Il prospetto contabile dovrà contenere anche il dettaglio delle ore effettuate e l'indicazione della categoria di ogni operatore che ha preso parte al servizio di supporto. Anche le spese di trasferta o l'utilizzo del veicolo di servizio (se utilizzato) dovranno essere rendicontate con i relativi giustificativi.
2. Il Comune di Ferno dovrà mensilmente ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza presentare a SEA il dettaglio delle spese oggetto di rimborso. SEA, entro i successivi 7 gg dovrà confermare o meno quanto rendicontato.

Art. 10 – Termini di pagamento

1. In virtù del Servizio prestato, SEA, anche in considerazione dei benefici che deriveranno alla viabilità di accesso all'Aeroporto di Milano Malpensa, si rende disponibile a sostenere i costi secondo quanto disciplinato nel presente Protocollo d'Intesa.
2. Il Comune di Ferno, dopo l'approvazione di SEA del dettaglio delle spese oggetto di rimborso di cui all'art.9 comma 2, emetterà avviso di emissione reversale di incasso che SEA provvederà a liquidare.
3. Il Comune di Ferno, avendo verificato che il servizio oggetto del presente Protocollo di Intesa rientra nelle attività istituzionali del Comune, non emetterà fattura per il servizio reso a SEA e per quanto da questa pagato.

Art. 11 – Monitoraggio del servizio

1. Fermo restando che il Comune di Ferno sarà unico responsabile della corretta esecuzione del Servizio, SEA si riserva di effettuare verifiche sul corretto svolgimento dello stesso, al fine di monitorare l'effettivo rispetto dei contenuti del presente Protocollo d'Intesa.
2. Gli Enti Locali aderenti saranno, inoltre, responsabili - impegnandosi sin da ora a tenere indenne e manlevata SEA - per qualsiasi danno nei confronti di cose o persone, con eventuali ricadute anche nell'ambito dell'attività aeroportuale, derivante dall'esecuzione del Servizio.

Art. 12 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie tra i Comuni aderenti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente Protocollo d'Intesa, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, ferma restando la competenza in via esclusiva del Foro di Busto Arsizio.
2. Resta inteso che verranno gestiti autonomamente dal Comune di Ferno e di Vizzola, rispettivamente competenti per territorio nell'ambito dell'Aeroporto di Milano Malpensa, eventuali ricorsi alle sanzioni irrogate all'interno dello stesso ai sensi del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 13 – Durata del Protocollo d'Intesa

1. Il presente Protocollo d'Intesa produrrà i suoi effetti per tutto il Periodo Estivo, dal 01/07/2022 al 31/12/2022, con facoltà di rinnovo, previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 14 – Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ai Sensi del D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche

1. Gli Enti Locali aderenti dichiarano di essere stati portati a conoscenza, da parte di SEA, dell'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche, consultabile sul sito <http://www.seamilano.eu/it/governance/modello-organizzazione-gestione> (di seguito il "Modello Organizzativo"), e del Codice Etico SEA, che implicitamente ricomprende tutti i principi sanciti dalla normativa antimafia (di cui al D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011), consultabile sul sito http://www.seamilano.eu/sites/seal4.message-asp.com/files/downloadspage/sea_-_codice_etico_05.pdf.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per contrastare ogni forma di corruzione e infiltrazione mafiosa nell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

3. La violazione dell'impegno di cui al punto precedente legittimerà ciascuna Parte a dichiarare il presente Protocollo d'Intesa risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 15 – Privacy

1. Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 (“**GDPR**”) nonché del D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs 51/2018 e D.lgs 101/2018 e ss. mm. (“**Codice Privacy**” e, congiuntamente con il GDPR, nonché con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, la “**Normativa Privacy**”). Le Parti dichiarano che i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dei loro rapporti saranno trattati al fine di dare esecuzione al presente Protocollo d'Intesa e di adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile e amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente Protocollo d'Intesa. Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui tali rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Protocollo d'Intesa, e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati, il tutto nel pieno rispetto della Normativa Privacy. In particolare, ciascuna Parte autorizza espressamente l'inserimento dei dati propri e del proprio personale nelle banche dati dell'altra Parte, consentendo all'altra Parte di trattare e comunicare tali dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite al presente Protocollo d'Intesa: (a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; (b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali, nonché dei relativi aspetti informativi; (c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; (d) gestione del contenzioso; (e) finalità statistiche e rilevazioni sui rispettivi standard aziendali; (f) servizi di controllo interno.
2. I dati verranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate e nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati verranno trattati nell'ambito dello Spazio Economico Europeo. Qualora una delle Parti intenda trasferire i dati trattati in relazione al presente Protocollo d'Intesa in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, la stessa ne darà pronta comunicazione all'altra Parte.
3. A ciascuna Parte sono garantiti i diritti espressamente riconosciuti dalla Normativa Privacy, consistenti nel diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo ove ne ricorrano i presupposti di legge e di ricevere dall'altra Parte informazioni in merito all'esistenza del trattamento, nonché di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati.
4. Ciascuna Parte si impegna fin d'ora a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della Normativa Privacy.
5. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente Protocollo d'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono il Comune di Ferno ed il Comune di Vizzola, nella persona dei propri legali rappresentanti (i.e. i “**Sindaci**”).

Art. 16 – Responsabilità degli Enti Locali aderenti e Adempimenti Assicurativi

1. Gli Enti Locali aderenti, operando in maniera autonoma e a proprio totale rischio, assumono su di loro ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dall'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.
2. Gli Enti Locali aderenti assumono fin d'ora, a proprio carico, obbligandosi a tenere indenne e manlevata SEA, ogni più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni a cose, a persone e/o ad animali che, nell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, il personale della polizia locale del medesimo Comune, direttamente o indirettamente, possa arrecare a terzi e/o a SEA, a prescindere dalle modalità con cui l'evento dannoso si verifichi.
3. Gli Enti Locali aderenti, contestualmente alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, dovranno presentare a SEA dichiarazione di aver stipulato le più idonee polizze per la copertura di tutti i rischi nascenti dall'attività oggetto del Protocollo d'Intesa. La stipula delle stesse non esonera gli Enti Locali aderenti dalle proprie responsabilità e pertanto, ove il valore da risarcire per danni arrecati per la propria responsabilità a persone o cose ecceda i massimali, ovvero i danni siano conseguenza di rischi non coperti e direttamente riconducibili all'attività svolta dagli Enti Locali aderenti, l'onere relativo sarà a totale carico degli Enti Locali aderenti, che terrà indenne SEA da eventuali richieste di terzi.

Art. 17 – Divieto di cessione

1. È fatto espresso divieto alle Parti di cedere a terzi il presente Protocollo d'Intesa, senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

Art. 18 – Obbligo riservatezza

1. Le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al e/o scambiate in funzione del presente Protocollo d'Intesa, di cui verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione dello stesso. Si considerano, a tal fine, riservati tutti i dati e le informazioni, nonché qualsiasi notizia attinente al presente Protocollo d'Intesa.
2. Le Parti si impegnano a:
 - a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti l'esecuzione del Protocollo d'Intesa;
 - b. garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della Parte interessata;
 - c. garantire che la diffusione delle informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del Protocollo d'Intesa;
 - d. distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra nel momento in cui non siano più necessari per l'esecuzione del Protocollo d'Intesa e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto all'altra Parte.
3. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà le Parti, nonché i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del Protocollo d'Intesa e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei

dati sensibili sia prescritta per ordine dell'Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti.

4. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, la Parte adempiente potrà risolvere il Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante invio di apposita comunicazione scritta alla Parte inadempiente, senza che quest'ultima abbia diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Art. 19 – Risoluzione

1. Fatto salvo per le ipotesi di risoluzione già previste ai sensi del presente Protocollo d'Intesa, lo stesso si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
 - qualora il Comune di Ferno e di Vizzola Ticino abbandonino l'esecuzione degli obblighi rivenienti dal presente Protocollo d'Intesa;
 - qualora il Comune di Ferno e di Vizzola Ticino suspendessero, senza ragionevole motivo, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Protocollo d'Intesa per un periodo superiore a 7 giorni di calendario;
 - qualora il Comune di Ferno e di Vizzola Ticino non procedessero nell'esecuzione delle obbligazioni relative al presente Protocollo d'Intesa con la dovuta diligenza o non adempiessero ai propri obblighi di cui al Protocollo d'Intesa medesimo ed ai relativi allegati, in modo da influenzare negativamente l'esecuzione delle stesse.

Art. 20 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Protocollo d'Intesa, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

Art. 21 - Miscellanea

1. Le Parti convengono che, fatta eccezione per la Fase Sperimentale, se per qualsiasi ragione la disponibilità delle risorse dedicate al "Servizio" dovesse diminuire e, in virtù di questo, i Comuni di Ferno e Vizzola Ticino non fossero nella posizione di poterlo garantire nelle modalità indicate ai sensi dell'Allegato A al presente Protocollo d'Intesa, il Servizio sarà conseguentemente ridimensionato in virtù delle risorse effettivamente disponibili fino alla loro completa reintegrazione che dovrà, comunque, avvenire in tempi compatibili con la durata del Protocollo d'Intesa.
2. Nell'ipotesi di cui sopra, i costi che SEA si impegna a rimborsare al Comune di Ferno saranno rimodulati sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e delle risorse realmente impiegate da parte del Comune di Ferno, che si impegna ad inviare a SEA un rendiconto che attesti e documenti tale riduzione del Servizio.
3. Le Parti convengono, inoltre, che il presente Protocollo d'Intesa elimina e sostituisce *in toto* la convenzione sottoscritta da SEA e dal Comune in data 20 febbraio 2019, avente ad oggetto il servizio di accertatori ausiliari della sosta, che cessa di avere qualsivoglia effetto tra le medesime Parti senza che nulla sia dovuto, tra le stesse, per qualsiasi ragione o titolo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Prefettura:

Sandro Regazzoli

Per Regione Lombardia:

Adriano

Per il Comune di Ferno:

Roberto Piantoni

Per il Comune di Busto Arsizio:

Elleu

Per il Comune di Gallarate:

[Signature]

Per il Comune di Vizzola Ticino:

[Signature]

Per SEA:

[Signature]

**Documento aggiuntivo al
PROTOCOLLO d'INTESA**

**per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale, per
l'attivazione di servizi aggiuntivi di polizia locale nell'area dell'aeroporto di Malpensa
Terminal 1**

PREMESSO

- che in data 29 giugno 2022 si è sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra:

- o **Prefettura della Provincia di Varese**, rappresentata dal Prefetto Salvatore Pasquariello
- Regione Lombardia**, rappresentata dall'Assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato
- Comune di Ferno**, rappresentato dall'assessore ai Rapporti Istituzionali Mattia Ludovico Piantanida, domiciliato per le funzioni nella sede comunale di Ferno, in via Aldo Moro 3;
- Comune di Vizzola Ticino**, rappresentato dal Sindaco Roberto Nerviani domiciliato per le funzioni nella sede comunale di Vizzola Ticino, in Piazza Marconi 25;
- Comune di Busto Arsizio**, rappresentato dal Sindaco Emanuele Antonelli, domiciliato per le funzioni nella sede comunale di Busto Arsizio, in via Fratelli d'Italia 12;
- Comune di Gallarate**, rappresentato dal Sindaco Andrea Cassani, domiciliato per le funzioni nella sede comunale di Gallarate, in via Verdi 2;
- Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – SEA**, in persona dell'Ing. Alessandro Fidato - agente in forza dei poteri conferitigli giusta delega del 29 giugno 2022 da parte del dott. Armando Brunini in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede della Società, Aeroporto Linate Segrate (Mi), (di seguito denominata “SEA”, o “Gestore”);

del quale si richiamano in toto tutti i contenuti ai fini del presente atto, che si intende quale parte integrante dello stesso (“**Protocollo**”);

che nelle premesse del Protocollo è previsto che al medesimo “potranno aderire anche altri comuni - dietro espressa indicazione ed autorizzazione in tal senso da parte della Prefettura di Varese ed, in ogni caso, previo accordo tra le Parti - ferma restando la necessità di sottoscrivere un documento aggiuntivo che si intenderà parte integrante di questo documento”;

che il Comune di Varese, su invito del Prefetto di Varese ha manifestato la propria disponibilità a aderire al Protocollo;

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. Le premesse formano parte integrante del presente Documento Aggiuntivo (il “Documento Aggiuntivo” o “Documento”).

Art. 2. Ai sensi del presente Documento Aggiuntivo il Comune di Varese aderisce al Protocollo d'Intesa richiamato e si impegna a rispettarne le disposizioni ivi previste, fermo restando quanto stabilito ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3. Con la sottoscrizione del presente Documento, il Comune di Varese si impegna a mettere a disposizione del Comune di Ferno e di Vizzola Ticino il proprio personale di Polizia Locale per le finalità richiamate nel Protocollo d'Intesa, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle vigenti normative. In particolare:

a. la composizione del contingente messo a disposizione dal Comune di Varese sarà comunicata quindicinalmente dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Varese al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Ferno;

il Comune di Varese si impegna, nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa, a fornire il personale di Polizia Locale per l'espletamento del Servizio congiunto, con dotazioni ed equipaggiamenti propri, con facoltà di mettere a disposizione un veicolo di servizio oltre a quello garantito dal Comune di Ferno;

l'individuazione e l'articolazione oraria delle prestazioni straordinarie degli operatori della Polizia Locale del Comune di Varese saranno definite dal Comandante della Polizia Locale di Ferno secondo le esigenze residue emerse a valle delle disponibilità date dai Comuni di Gallarate e Busto, secondo le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale varesina comprensive del costo di persone, degli oneri riflessi e del rimborso per l'utilizzo delle dotazioni (vestiario, veicolo di servizio, ecc.) definite ai sensi dell'Allegato al presente Documento, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti e degli accordi sindacali sottoscritti, sulla base delle direttive impartite dal Comando;

SEA, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi, a fronte della distanza chilometrica del Comune di Varese da Malpensa, si impegna, per l'intero periodo di validità del Protocollo d'Intesa, a riconoscere (i) le spese relative alle ore di servizio effettivo effettuato, in regime di straordinario, presso il Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa oltre ad un'ora di trasferimento ogni quattro ore di servizio; nonché (ii) le spese relative all'utilizzo delle dotazioni così come indicato nell'art.8 del Protocollo d'Intesa, per il personale di Polizia Locale del Comune di Varese, che effettuerà un turno presso l'aeroporto di Malpensa Terminal 1 e la consumazione di un pasto giornaliero presso la mensa aziendale del Terminal 1 o altro esercizio commerciale convenzionato con SEA presso il Terminal 1 medesimo.

Art. 4. Fatta eccezione per quanto stabilito ai sensi del presente Documento Aggiuntivo, restano valide ed efficaci le disposizioni di cui al Protocollo d'Intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Varese:

Alessandro Fidato
il: 05 agosto 2022

Per SEA:

SEA - Società per Azioni
Alessandro Fidato
CHIEF OPERATING OFFICER

Per la Prefettura:

Per Regione Lombardia:

Per il Comune di Ferno:

Per il Comune di Busto Arsizio:

Per il Comune di Gallarate:

Per il Comune di Vizzola Ticino:

Comuni di:

Varese

protocollo@comune.varese.legalmail.it

Busto Arsizio

sindaco@comune.bustoarsizio.va.it

Ferno

comune@ferno.legalmailpa.it

Gallarate

sindaco@comune.gallarate.va.it

Lonate Pozzolo

comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it

Somma Lombardo

comunedisommalombardo@legalmail.it

Vizzola Ticino

info@comune.vizzolaticino.va.it

Al Sig. Assessore alla Sicurezza

Regione Lombardia - Milano

sicurezza@pec.regione.lombardia.it

Al Sig. Questore di Varese

dipps190.00f0@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Comandante Provinciale

Carabinieri di Varese

tva27210@pec.carabinieri.it

Al Sig. Comandante Provinciale

Guardia di Finanza di Varese

va0500000p@pec.gdf.it

Al Sig. Dirigente II Zona Polizia di Frontiera

per la Lombardia Aeroporto Milano Linate

2zona.polfrontiera.mi@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Dirigente Ufficio Polizia di Frontiera Aerea

Aeroporto Malpensa Terminal 1

dipps402.0500@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Varese
dipps202.0900@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Dirigente ENAV - Malpensa Airport
aeroporto.malpensa@pec.enav.it

Alla società SEA S.p.A.
Legal and Corporate Affairs
legale@pec.seamilano.eu

E p. c.

Al Sig. Prefetto di Varese
protocollo.prefval@pec.interno.it

Regione Lombardia
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Oggetto: Protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale, per l'attivazione di servizi aggiuntivi di Polizia Locale nell'area dell'Aeroporto di Malpensa Terminal 1 e Terminal 2, sottoscritto in data 29 giugno 2022 e prorogato sino al 31 gennaio 2025.

Con riferimento al documento indicato in oggetto, il cui contenuto è richiamato nell'Ordinanza n. 4/2024 "Disciplina della viabilità land-side (Terminal 1 e Terminal 2) dell'Aeroporto di Milano Malpensa" (Prot. ENAC 0116726 del 06/08/2024), nelle more della fissazione dell'incontro presso la Prefettura di Varese finalizzato a stabilire un nuovo periodo di validità del medesimo, considerata la necessità di proseguire con i servizi oggetto del protocollo in questione, si comunica che lo stesso è prorogato sino a nuovo avviso.

Si resta a disposizione per ogni dovuto riscontro.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Monica Piccirillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Battista